

**STATUTO**

**COSTITUZIONE - DURATA - SCOPO - PATRIMONIO**

**Art. 1)** E' costituita l'Associazione denominata "S.O.S. - IL TELEFONO AZZURRO ONLUS" "LINEA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'ABUSO ALL'INFANZIA" non avente scopo di lucro, con sede in Milano.

L'Associazione può utilizzare la forma abbreviata "S .O. S. - IL TELEFONO AZZURRO ONLUS".

Il trasferimento della sede legale non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Comitato Direttivo in carica.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100.

Nella denominazione dell'Associazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dovrà essere affiancata la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

**Art. 2)** L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza ai minori, anche in situazioni di emergenza, con l'obiettivo di prevenire, alleviare e curare situazioni di disagio, trauma, maltrattamenti ed abusi in cui essi possano venire a trovarsi. L'Associazione inoltre ha lo scopo di promuovere, attraverso attività di informazione e diffusione delle conoscenze acquisite, un rispetto totale dell'individuo nel corso della sua prima formazione e dell'intera età evolutiva, nonché di salvaguardarne, mediante interventi di assistenza e sostegno sia sul territorio nazionale che a livello internazionale, le potenzialità naturali di crescita. In particolare l'Associazione si propone di tutelare bambini e adolescenti vittime di situazioni traumatiche, mediante attività di formazione, prevenzione ed intervento, operando anche in ambito di protezione civile.

A livello internazionale l'Associazione si propone di promuovere, diffondere e attuare programmi di cooperazione allo sviluppo, finalizzati al recupero del benessere psicosociale di bambini, adolescenti e famiglie vittime di eventi traumatici e situazioni di grave disagio. Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione si propone di predisporre e promuovere lo sviluppo di linee telefoniche denominate "S.O.S. INFANZIA - IL TELEFONO AZZURRO". Ciò al fine sia di fornire un primo supporto assistenziale di carattere psicologico ai minori in stato di bisogno sia di raccogliere segnalazioni finalizzate a promuovere gli opportuni provvedimenti da parte di strutture pubbliche e private) e di singoli.

Ai fini dell'attuazione degli scopi statutari, l'Associazione inoltre:

- organizza convegni, seminari, corsi di formazione, dibattiti ecc. anche interdisciplinari, sui temi di interesse

specifico;

- cura la redazione di pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo o vi collabora;
- promuove studi e ricerche attinenti ai propri fini;
- stabilisce rapporti con enti, istituzioni ed autorità nell'ambito nazionale ed internazionale, nonché con il pubblico specializzato, o comunque interessato, ed anche con l'opinione pubblica in genere, perché vengano adottate iniziative idonee a prevenire l'insorgere di situazioni diffuse di abuso dell'individuo in fase evolutiva.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

**Art. 3)** Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta ad euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/90).

Le entrate sono costituite:

- dalle quote degli associati fissate annualmente dall'Assemblea nel loro ammontare;
- dal ricavato ottenuto da iniziative promosse dall'Associazione;
- dal ricavato della offerta di beni e servizi inerenti iniziative promosse dall'Associazione quale a mero titolo di esemplificazione corsi di formazione ed informazione, materiale editoriale, ecc.;
- da somme, elargizioni, contributi, lasciti, donazioni, legati da parte di persone fisiche, di enti pubblici e privati, che a qualsiasi titolo verranno all'Associazione, nonché dai beni mobili ed immobili di proprietà.

Per rendere operative tali iniziative e massimizzare il ritorno economico, l'Associazione potrà stipulare accordi, contratti e convenzioni con società terze.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio l'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Le somme raccolte in ciascun esercizio dovranno essere utilizzate per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente statuto e per quelle ad esse direttamente connesse, eventuali avanzi d'esercizio verranno riportati nel bilancio dell'esercizio successivo.

Non è consentita in alcun caso alcuna forma di distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

#### **MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 4)** Sono membri dell'Associazione:

- a) i soci ordinari;
- b) i soci onorari;

Sono soci ordinari coloro che accettino i fini dell'Associazione, sottoscrivano lo statuto e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Sono soci onorari coloro che per attività culturale o scientifica si siano resi benemeriti per la realizzazione dei fini della Associazione.

**Art. 5)** Sono "Sostenitori dell'Associazione" le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che partecipino alla realizzazione dei fini dell'Associazione con contributi di beni, servizi o denaro nella forma e nella misura minima determinata, anche annualmente, dal Comitato Direttivo.

Sono "Amici dell'Associazione" le persone che versano contributi volontari per sostenere l'attività dell'Associazione e/o che prestano alla stessa la propria personale collaborazione gratuita con un impegno fattivo od economico inferiore a quello richiesto per essere Sostenitore.

**Art. 6)** L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di due soci ordinari ed è deliberata dal Comitato Direttivo.

L'ammissione dei soci onorari viene deliberata dal Comitato Direttivo con la maggioranza dei tre quinti.

**Art. 7)** La qualità di socio si perde per recesso e per espulsione.

E' espulso di diritto su delibera del Comitato Direttivo, il socio che, benché richiestone, non abbia versato la quota associativa entro due mesi dalla richiesta.

L'espulsione del socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, con la maggioranza prevista dal successivo articolo 11, quando:

- il socio abbia tenuto comportamenti che contrastino con gli scopi dell'Associazione;
- siano state accertate dal Comitato Direttivo persistenti violazioni degli obblighi statutari da parte dell'associato;
- siano venuti meno i requisiti richiesti per l'appartenenza all'Associazione.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata, indirizzata al Presidente dell'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto o espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate.

Il socio di cui sia stata deliberata l'espulsione ha facoltà di ricorrere al collegio dei Probiviri.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 8)** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ASSEMBLEA

**Art. 9)** L'Assemblea, composta dai soci onorari, dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, elegge i componenti del Comitato Direttivo, del collegio dei Probiviri e del collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea inoltre, delibera:

- a) sulle linee direttive fondamentali dell'Associazione, sui problemi di particolare importanza e su ogni altro oggetto proposto dal Comitato Direttivo;
- b) sui bilanci preventivo e consuntivo;
- c) sulla relazione morale e finanziaria e negli altri casi previsti dall'articolo 20 del codice civile;
- d) sulle modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

**Art. 10)** Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno durante il primo quadriennio, per le deliberazioni di competenza della medesima.

Il Presidente convoca pure l'Assemblea ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un decimo di tutti i soci gliene faccia domanda, specificando l'oggetto ed il motivo della convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo raccomandata, fax o e-mail ai soci in regola con i pagamenti, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'avviso deve indicare data, luogo ed ora sia della prima, sia della seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea può essere convocata in ogni luogo, sia in Italia che in Europa o nel nord America e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza.

L'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che il Presidente ed il segretario dell'assemblea si trovino nel luogo ove l'assemblea stessa è stata convocata;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che

debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

**Art. 11)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza o impedimento dal vice Presidente vicario.

Il Presidente accerta la validità dell'Assemblea e firma, unitamente al segretario il verbale della stessa.

**Art. 12)** Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia intervenuta almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei votanti, salvo quanto previsto dall'articolo 9 lettera d).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, il Presidente ed i membri del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **COMITATO DIRETTIVO**

**Art. 13)** L'Associazione è diretta da un Comitato Direttivo composto da un numero di membri da stabilirsi dall'Assemblea non inferiore a nove e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea stessa fra i soci ordinari.

Il Comitato Direttivo sostituisce per cooptazione i membri venuti a mancare per qualsiasi causa. I cooptati resteranno in carica fino al termine di scadenza del Comitato. Qualora venga a mancare più della metà dei membri originariamente eletti, l'Assemblea viene convocata per l'elezione del nuovo Comitato. Il Comitato dura in carica tre anni.

**Art. 14)** Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività dell'Associazione e al conseguimento dei suoi fini, ivi compreso l'eventuale spostamento della sede, salvo quanto sia di competenza dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede ad eleggere fra i suoi componenti il Presidente, due vice presidenti, dei quali uno con funzioni vicarie, ed il tesoriere, nonché il Comitato esecutivo di cui al successivo articolo 19.

**Art. 15)** Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi su convocazione del Presidente.

In via straordinaria esso è convocato dal Presidente ed anche su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta, per telegramma, per e-mail o in caso di urgenza, comunicato a mezzo telefono.

**Art. 16)** Il membro del Comitato Direttivo che non intervenga alle riunioni del Comitato per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, si considera decaduto automaticamente.

**Art. 17)** Per la validità delle riunioni del Comitato Direttivo occorre l'intervento di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ed il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Comitato stesso nella adunanza successiva e conservati agli atti.

**Art. 18)** Il Comitato Direttivo può nominare commissioni con compiti consultivi, scegliendone i componenti anche al di fuori dei soci.

**Art. 19)** Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal vice Presidente vicario, dal tesoriere e da altri due componenti del Comitato Direttivo.

Esso sarà convocato dal Presidente, anche a mezzo telefono, per la deliberazione di ogni questione avente carattere di urgenza, nonché per l'esecuzione dei deliberati del Comitato Direttivo.

Il Comitato esecutivo delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato esecutivo redigerà per ogni riunione il relativo verbale, a cura di uno dei presenti, da sottoscriversi dal Presidente.

Le decisioni assunte dal Comitato esecutivo devono essere portate a conoscenza del Comitato Direttivo nella sua prima successiva riunione.

#### **PRESIDENTE**

**Art. 20)** Al Presidente del Comitato Direttivo competono la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti ufficiali, nonché le iniziative previste dai singoli articoli del presente statuto.

Il Presidente nomina il segretario del Comitato Direttivo, scegliendolo nel novero dei soci, anche al di fuori del Comitato stesso.

**Art. 21)** Al Presidente vengono conferiti i poteri di indirizzo strategico nell'ambito delle direttive indicate dal Comitato Direttivo di gestione operativa della Associazione.

Il Presidente potrà delegare per ambiti o progetti specifici parte dei poteri a lui conferiti da parte del consiglio Direttivo.

Il Presidente in ogni caso manterrà i compiti di indirizzo strategico, di indirizzo tecnico scientifico e clinico.

Potranno essere delegati i poteri esecutivi e di gestione, nell'ambito della realizzazione di quanto previsto dagli indirizzi strategici definiti, a figure da identificare con apposita delega approvata dal consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente compiti e poteri saranno sostenuti dal vicepresidente vicario.

**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 22)** Il collegio dei probiviri, eletto ogni tre anni dall'Assemblea, anche tra non soci, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi designano nella loro prima riunione il Presidente del collegio. Al collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione in via arbitrale di ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi. Al collegio dei Probiviri possono ricorrere i soci di cui sia stata deliberata l'espulsione da parte dell'Assemblea. Non possono essere eletti membri del collegio dei Probiviri membri del Comitato Direttivo.

Le decisioni del collegio dei Probiviri sono inappellabili.

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 23)** Il controllo amministrativo e contabile è effettuato da un collegio dei Revisori dei Conti, che opererà secondo gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, di cui almeno uno iscritto all'albo dei dottori commercialisti.

Lo stesso dura in carica tre anni.

**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 24)** Il Presidente, i membri del Comitato Direttivo, del collegio dei Probiviri e del collegio dei Revisori dei Conti prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese di missione documentate.

**Art. 25)** In caso di scioglimento della Associazione, l'intero patrimonio dell'Associazione risultante in tale data verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to Ernesto Caffo

F.to LUCA BARASSI notaio

